

DENUNCIA OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO NORMALE, PRECOMPRESSO O A STRUTTURA METALLICA

ATTIVITA' SOTTOPOSTE AL PROCEDIMENTO

Le opere da eseguirsi in conglomerato cementizio normale, o precompresso od a struttura metallica ai sensi degli artt. 4 e 6 della Legge 1086/71 e dell'art. 65 del D.P.R. 380/01.

Opere in conglomerato cementizio armato normale – Quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.

Opere in conglomerato cementizio armato precompresso – Quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto.

Opere a struttura metallica – Quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o altri metalli.

MODULISTICA

Modello di Denuncia Opere (in distribuzione presso gli Uffici Tecnici di Via XXIV Maggio)

COSA OCCORRE FARE

Prima dell'inizio dei lavori occorre presentare al Comune di Seregno – Sportello Unico per l'Edilizia – Via XXIV Maggio - la **Denuncia Opere in duplice copia**, nella quale dovranno essere sempre indicati i nominativi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

A questa dovranno necessariamente essere allegati:

- **due copie del progetto firmato dal progettista**, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente i calcoli eseguiti, l'ubicazione ed il tipo, le dimensioni delle strutture e quant'altro occorra per definire l'opera, sia nei riguardi dell'esecuzione che nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione (progetto architettonico, progetto delle strutture, relazioni di calcolo)
- **due copie della relazione illustrativa, firmata dal progettista e dal direttore dei lavori**, dalle quali risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che saranno impiegati nella costruzione
- **due copie della nomina del collaudatore** scelto dal committente con la contestuale **dichiarazione di accettazione dell'incarico**. Si precisa che il collaudatore deve essere individuato tra gli architetti e/o gli ingegneri iscritti dal almeno dieci anni ai relativi albi professionali; nel caso in cui il committente delle opere sia il costruttore stesso, egli dovrà richiedere agli Ordini Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti la designazione di una terna di nominativi tra i quali scegliere il collaudatore, allegando alla designazione copia della segnalazione ricevuta dagli Ordini professionali.

Nel caso in cui vengano impiegati prefabbricati di serie, la ditta produttrice deve fornire tutte le istruzioni per il trasporto ed il montaggio e dichiarare che ogni tipo di struttura oggetto della fornitura corrisponde a quella presentata al Ministero dei LL.PP. (certificato d'origine) e deve inoltre corredare la fornitura con i disegno del manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego.

All'atto della presentazione della documentazione sopraindicata lo Sportello Unico per l'Edilizia provvede alla restituzione al costruttore di una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

VARIANTI IN CORSO D'OPERA – INTEGRAZIONI

Eventuali varianti e/o integrazioni strutturali che si rendessero necessarie nel corso dei lavori delle opere di cui all'art. 65, comma 1 del D.P.R. 380/2001 devono essere denunciate allo Sportello per l'edilizia nella forma e con gli allegati previsti per la denuncia originaria (qualora si tratti di varianti sostanziali) della quale si devono sempre riportare gli estremi del protocollo (anno, registro, numero).

RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA

Ad ultimazione delle strutture, entro il termine di 60 giorni, deve essere depositata allo Sportello per l'Edilizia, in duplice copia ed in carta libera, a cura del Direttore dei Lavori, una relazione comprovante l'avvenuta ultimazione delle strutture e relativa all'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 65 del succitato Decreto, esponendo:

- i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001;
- per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
- l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

Una copia della relazione verrà restituita al direttore dei lavori con l'attestazione dell'avvenuto deposito. Tale copia dovrà essere consegnata al collaudatore unitamente alla restante documentazione relativa alla denuncia presentata.

COLLAUDO STATICO

Il collaudatore ha tempo 60 giorni per effettuare il collaudo a partire dall'avvenuto deposito della relazione a struttura ultimata. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che dovrà essere consegnato allo Sportello per l'Edilizia in due copie; una copia del collaudo verrà restituita con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

COLLAUDO PARZIALE

Possono essere eseguiti in corso d'opera collaudi parziali che devono essere motivati a seguito di difficoltà tecniche o per complessità esecutive dell'opera. Gli stessi dovranno essere consegnati allo Sportello per l'Edilizia in due copie; una copia del collaudo parziale verrà restituita con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

TEMPI

La denuncia deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori.

La relazione di avvenuta ultimazione delle strutture deve essere presentata entro 60 giorni dall'ultimazione delle strutture

Il collaudo deve essere effettuato entro 60 giorni a partire dall'avvenuto deposito della relazione a struttura ultimata.

ONERI

Bollo sulla denuncia di valore vigente

SANZIONI

Si applicano le sanzioni di cui agli artt. 70 – 72 - - 73 – 74 – 75 – 76 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 5 novembre 1971 n. 1086 - “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”

Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1.